



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 è adottato dal Consiglio di Amministrazione in data e presentato all'Assemblea in data



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

INDICE

PARTE GENERALE	4
1.3 Definizioni	10
1.4 Novità legislative e giurisprudenziali in ambito di responsabilità ex d.lgs. 231/01	11
1.4.1 Il reato di autoriciclaggio.....	11
1.4.2 La modifica della fattispecie delle false comunicazioni sociali	14
1.4.3 L'introduzione dei nuovi ecoreati	16
1.4.4 L'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	16
1.4.5 Le modifiche della corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione di corruzione tra privati	18
1.4.6 L'introduzione dei reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	21
1.4.7 L'introduzione dei reati di razzismo e xenofobia	22
1.4.8 L'introduzione del reato di influenze illecite ex art 346 bis c.p. tra i reati presupposto e la sua modifica.....	23
1.4.9 Legge 12/2019: abolizione del SISTRI	24
1.4.10 Legge 39/2019 frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	25
1.4.11 Voto di scambio - Modifiche all'art. 416-ter c.p.	25
1.4.12 La disciplina dei reati tributari e la loro introduzione nel D.Lgs. 231/01	26
1.4.13 D. Lgs.75/ 2020 – attuazione della direttiva PIF.....	32
1.4.14 La disciplina dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	35
1.4.15 D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 sul c.d. "Whistleblowing" e le conseguenze sul Modello 231	37
1.4.16 Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione del c.d. Decreto Giustizia	42
2. DATI DELLA SOCIETÀ.....	44
2.1 Dati identificativi della Società e sedi	44
2.2 Forma giuridica	44
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	44
3.1 Oggetto sociale come da Statuto	44
3.2 Attività di fatto esercitata dalla Società	45
4. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	46
4.1 Organo Amministrativo.....	46
4.2 Rappresentanza della Società	47
4.3 Organi delegati e procuratori speciali	47
4.4 Organi sociali di controllo	48
4.5 Organigramma organizzazione societaria	48
4.6 Rapporti con società terze	48
5. STRUTTURA AZIENDALE	48
5.1 Personale occupato nella Società	48
5.2 Organigramma organizzazione aziendale	49
6. STORIA DELL'IMPRESA	49
6.1 La storia.....	49
6.2 Certificazioni	50
6.3 Politica strategica d'impresa e Modello 231 integrato	50
7. FONTI NORMATIVE.....	52

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

7.1 Le fonti internazionali in materia di responsabilità penale d’impresa..... 52
7.2 Le fonti nazionali in materia di responsabilità penale d’impresa 52



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

PARTE GENERALE



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

1. La responsabilità penale d'impresa

1.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ

Il legislatore italiano ha dato risposta all'esigenza sorta in ambito internazionale e comunitario di prevedere un sistema punitivo a carico delle persone giuridiche, scegliendo di creare un nuovo genere di responsabilità che, pur presentando i tratti essenziali del sistema penale in un *abitus* amministrativo, ha delineato un *tertium genus* di responsabilità che trova applicazione sia per Enti forniti di personalità giuridica che per Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'Italia è rimasta così ancorata al classico principio costituzionale dell'art. 27 che sancisce la responsabilità penale soltanto della persona fisica.

Non ammettendo il nostro diritto positivo la responsabilità penale a carico delle persone giuridiche, per la vigenza del principio individualistico di origine romanistica "*Societas delinquere non potest*", il legislatore non ha affrontato la questione di una riforma della Costituzione, ritenendo di poter individuare possibili meccanismi sanzionatori parapenali da potere adottare ugualmente a carico diretto di Società ed entità giuridiche.

Il legislatore italiano con Legge n. 300 del 29/09/2000 all'art. 11 ha delegato il Governo a recepire nell'ordinamento giuridico i principi enunciati nei seguenti provvedimenti europei:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26/05/1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri;
- Convenzione OCSE di Parigi del 17/12/1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che prevede i paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche da sanzionare.

In particolare, l'art. 11 contiene la delega al Governo della Repubblica

“ad emanare [...] un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle Società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Il contenuto di questa delega introduce nell'ordinamento giuridico italiano una novità assoluta e tale da costituire una rivoluzione copernicana del sistema delle responsabilità prevedendo, per la prima volta, una responsabilità che viene definita amministrativa e che colpisce entità giuridiche nella loro diversa strutturazione, specificando che tali entità non abbiano a svolgere funzioni di rilievo costituzionale.

Gli elementi caratterizzanti tale responsabilità, come espressamente indicati in seno alla Legge Delega, sono i seguenti:

- “la responsabilità nasce unicamente in relazione alla commissione di reati” previsti da normativa specifica (art. 11 lett. a, b, c, d);
- la responsabilità sorge solo per “reati commessi, a loro (dell'entità giuridica) vantaggio o nel loro interesse” (art. 11 lett. e);
- i soggetti che debbono commettere i reati presupposto, per determinare tale responsabilità, sono persone fisiche che svolgono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione ovvero esercitano anche di fatto i poteri di gestione e di controllo (art. 11 lett. e);



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- i reati possono altresì essere commessi da soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche sopra menzionate e la responsabilità dell'entità giuridica si concretizza quando la commissione del reato è stata resa possibile dalla "inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni" (art. 11 lett. e);
- esclusione della responsabilità delle entità giuridiche nei casi in cui l'autore del reato lo abbia commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (art. 11 lett. e).

Seguono, nella Legge Delega, puntuali indicazioni in relazione a natura e limiti delle sanzioni che dovranno essere previste in conseguenza dell'accertamento della responsabilità (art. 11 lett. f, g, h, i, l, m, n, o, p).

Una particolarità per il sistema giuridico italiano è introdotta dall'art. 11 lett. q), dove si dispone che il legislatore delegato dovrà prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli Enti siano applicate dal giudice competente a conoscenza del reato, e quindi dalla magistratura penale, e altresì che per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa si applichino, in quanto compatibili le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

La Legge Delega prevede la tipologia dei reati che fanno nascere la responsabilità amministrativa dell'Ente; tale catalogo si è ampliato negli anni attraverso l'inserimento, tra gli altri dei reati previsti agli artt. 589 e 590 c.p. commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

Il D.lgs. 231/2001 confermando nel fondamento della responsabilità dell'Ente e nella disciplina sanzionatoria, come evidenzia la Relazione accompagnatoria, che "*il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione*", introduce tuttavia delle innovazioni rispetto alla previsione della Legge Delega.

Si legge nella Relazione:

"all'Ente viene in pratica richiesta l'adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio – reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati".

Viene pertanto previsto un sistema modulare di organizzazione, gestione e controllo delle attività con protocolli di prevenzione dal tentativo e dalla commissione di reati specificamente previsti dalla legge. Tale innovazione costituisce un "effetto premiale" che comporta l'esenzione da responsabilità dell'Ente, allorché venga "adottato il Modello" e lo stesso venga "efficacemente attuato" secondo la disciplina esplicitata nel decreto legislativo.

Ciò costituisce l'indiscutibile volontà del legislatore, diretta ad ottenere che le imprese applichino le regole di buona organizzazione interna, con previsione delle modalità di esercizio delle attività secondo norma, al fine di evitare che le modalità stesse di esercizio delle attività possano essere terreno di coltura di reati.

Il legislatore ha ritenuto che questo sia il miglior modo per emarginare i fenomeni di criminalità e di illegalità delle imprese e nelle imprese e per garantire che l'eventuale accadimento dei reati rimanga un fatto eccezionale e non facilmente ripetibile.

L'effetto preventivo, e ove possibile impeditivo, dei fatti reato è legato al *modello ante factum* cioè a un Modello che l'Ente abbia adottato ed attuato prima che il reato sia stato commesso o tentato. Tuttavia, la volontà del legislatore di agevolare il più possibile il raggiungimento di un'organizzazione tramite i predetti Modelli si rinviene nella possibilità di realizzare *post factum*, cioè dopo la commissione del reato, Modelli che, in tal caso, permettano di ottenere comunque alcuni effetti premianti.

In conclusione, la responsabilità amministrativa diretta ed autonoma dell'Ente è fondata sulla "colpa di organizzazione", ma è previsto che possa essere esclusa se l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

“prima della commissione del fatto” Modelli di Organizzazione e di Gestione “idonei a prevenire” i reati specificamente previsti dalla legge come presupposto della responsabilità medesima.

1.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ

a) La responsabilità degli “Enti” per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1, co. 1)

Il D.lgs. 231/01 detta una disciplina “obbligatoria”, ponendo a carico di Società ed Enti un preciso “obbligo di legge”: quello di dotarsi di un’organizzazione e di presidi tesi a prevenire la commissione di reati presupposto specificamente indicati, nel proprio interesse o vantaggio, da parte di soggetti “apicali” o “sottoposti” che operano all’interno della Società o dell’Ente.

La commissione di tali reati da parte dei suddetti soggetti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, è infatti attribuita a sua responsabilità diretta per “colpa di organizzazione”, oltre che a responsabilità della persona fisica agente, e all’Ente si applicheranno pertanto le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Come le norme che dettano una disciplina sanzionatoria per chi realizza una determinata condotta, commissiva od omissiva, contengono un preciso obbligo per la persona fisica di astenersi dal porre in essere tale condotta, analogamente la disciplina sanzionatoria di cui al D.lgs. 231/01 determina l’obbligo in capo alla Società o Ente di far sì che i soggetti operanti all’interno o all’esterno, si astengano dal porre in essere condotte costituenti reati presupposto nel suo interesse o vantaggio.

Il Legislatore italiano, considerando che l’entità giuridica agisce non direttamente ma per il tramite di persone fisiche, mediante il principio della cosiddetta “immedesimazione organica” e che, pertanto, non è pensabile che la Società od Ente possa in alcun modo “impedire” di fatto la commissione di reati da parte delle persone fisiche stesse, ha individuato un “comportamento” minimo sufficiente che se realizzato dalla Società od Ente determina la sua esenzione dalla responsabilità: l’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01 e 30 D.lgs. 81/08.

Si parla, dunque, comunemente di “onere” quanto all’adozione di tale Modello di Organizzazione e Gestione, nel senso che la mera assenza di tale Modello, al di fuori dei casi di commissione di un reato presupposto che presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.lgs. 231/01, non è un fatto di per sé perseguito o sanzionato.

Ciò non toglie che la disciplina del D.lgs. 231/01 detta comunque un “obbligo” in capo a Società ed Enti, ponendo a loro carico la responsabilità dell’inosservanza e prevedendo le relative gravi sanzioni.

b) Reati presupposto della responsabilità

Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nella Sezione III “Responsabilità amministrativa da reato” del D.lgs. 231/01, dalla cui commissione o tentativo di commissione origina la responsabilità amministrativa dell’Ente.

c) Soggetti destinatari (art. 1 D.lgs. 231/01)

Le disposizioni si applicano a:

- Enti forniti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Le disposizioni non si applicano a:

- Stato ed Enti pubblici territoriali;
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Altri Enti pubblici non economici.

d) Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a D.lgs. 231/01)

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente.

Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25ter D.lgs. 231/01:

- amministratori, direttori generali o liquidatori.

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di uno di tali soggetti, in presenza degli ulteriori presupposti di seguito individuati, determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente.

Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

e) Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01)

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di uno di tali soggetti determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente, se è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei "soggetti apicali" (v. *infra* definizioni).

f) Il requisito dell'interesse e del vantaggio (art. 5, co. 1 D.lgs. 231/01)

Presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa.

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- "interesse" implica la finalizzazione di un reato all'acquisizione di una utilità per l'Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

La valutazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell'accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all'Ente un'utilità intesa come qualsiasi effetto positivo;



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- “vantaggio” è la concreta acquisizione di un’ utilità economica o altra utilità da parte dell’Ente come conseguenza del reato.

Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, ponendosi quindi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l’Ente ha in effetti tratto da questo un concreto effetto vantaggioso.

Per quanto concerne i reati colposi, primi tra tutti i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa per la prima volta dall’art. 9 L. 123/07, poi sostituito dall’art. 300 D.lgs. 81/08, i concetti di “interesse” e “vantaggio” sono stati oggetto di specifica interpretazione da parte della Magistratura.

Sussiste infatti un apparente contrasto tra i concetti stessi e gli effetti invece assolutamente negativi che notoriamente derivano all’Ente dal verificarsi di un infortunio grave o mortale.

È stato quindi precisato che “l’interesse” e il “vantaggio” non devono essere valutati quali effetto positivo prospettato, nel primo caso, o conseguenza realizzata, nel secondo, dell’evento morte o lesione, il che sarebbe evidentemente impossibile.

Interesse e vantaggio devono essere invece rapportati alla condotta commissiva od omissiva posta in essere in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, condotta che ben può determinare un’ utilità per l’Ente, ad esempio in termini di risparmio di costi (cfr. ad es. Trib. Trani – Sez. Distaccata Molfetta, sentenza del 26.10.2009).

Sussistono pertanto tali requisiti laddove chi ha violato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha con ciò inteso portare un’ utilità all’Ente, o ha di fatto con ciò determinato un effetto positivo, anche in termini di risparmio, benché dall’evento morte o lesioni poi verificatosi l’Ente abbia in realtà subito solo gravi conseguenze dannose.

g) *Esenzione dalla responsabilità amministrativa (art. 5, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 7 co. 1 e 2 D.lgs. 231/01)*

- L’Ente non risponde se le persone hanno agito nell’**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 co. 2 D.lgs. 231/01).
- L’Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **sogetti in posizione apicale**, se prova che:
 1. l’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01);
 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli Enti di piccole dimensioni tale compito può essere svolto direttamente dall’Organo Dirigente (art. 6 co. 1 lett. b e co. 4 D.lgs. 231/01);
 3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui al punto precedente (art. 6 co. 1 lett. d D.lgs. 231/01);
 4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione (art. 6 co. 1 lett. c D.lgs. 231/01). Da tale ultima previsione si ricava l’importante principio in base al quale non è chiesto alla Società di “impedire” ed “escludere in concreto” che siano realizzati reati presupposto, cosa di per sé impossibile, ma di creare un sistema di organizzazione tale che il reato possa essere commesso solo raggirando i presidi di prevenzione costituiti da procedure ed eludendo con l’inganno i sistemi di controllo predisposti.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apicali, se:
 1. la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 co. 1 D.lgs. 231/01);
 2. se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questa ipotesi è per norma "In ogni caso ... esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7 co. 2 D.lgs. 231/01).

1.3 DEFINIZIONI

Modello Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08 della Società per la prevenzione della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Organo dirigente È l'Organo di amministrazione al quale spetta la gestione dell'Impresa e che compie le operazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). È il Soggetto tenuto ad adottare ed efficacemente attuare il Modello (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01) e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni per mantenerlo in continua tenuta di congruità con i rischi reato dell'Impresa.

Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01): a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente. Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25ter D.lgs. 231/01: amministratori, direttori generali o liquidatori. Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori dipendenti di soggetti terzi che operano per l'Ente in base a rapporti di somministrazione o distacco;



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- lavoratori con contratto di lavoro a progetto e occasionale;
- collaboratori esterni, quali agenti, concessionari alla vendita, franchising, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti;
- prestatori di attività in outsourcing, in base a contratto d’opera, appalto d’opera, appalto di servizi.

Attività sensibile Processo o attività all’interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Quote Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 è regolato dall’art. 11 che individua i criteri di determinazione dei due parametri, consistenti nel numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) e nel valore delle stesse, attraverso i quali viene stabilito l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare all’Ente. Il valore della singola quota può andare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

Organismo di vigilanza (O.d.V.) “Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” al quale l’Ente ha affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento” (art. 6, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 co. 3 c.p. il modello organizzativo deve prevedere “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate...” (art. 30, co. 4 D.lgs. 81/08).

Sistema sanzionatorio “Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 7, co. 4, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p. il modello deve prevedere “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 30, co.3, D.lgs. 81/08).

Codice Etico e di Comportamento Documento ove sono contenuti i principi e le linee di condotta adottate dall’Ente, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che l’Ente riconosce come proprie sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i soggetti apicali, dipendenti e collaboratori esterni.

Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) Parte del sistema di gestione di un’organizzazione o di un programma, che fa in modo che strutture, processi e risultati vengano illustrati periodicamente e sviluppati sistematicamente in termini di qualità; il sistema può essere certificato da Enti a ciò autorizzati.

1.4 NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01

1.4.1 IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., che testualmente prevede: “*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro*

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La predetta Legge interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti prevedendo l'inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001.

Segnatamente, l'Ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

I limiti all'operatività di tale delitto, in particolare in forza della riserva di legge che dispone che *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*, sono stati precisati dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 30399/2018. Questa riguardava un caso in cui il ricorrente sosteneva di non incorrere nel delitto in parola stante l'utilizzo dei denari- provenienti dal reato presupposto di bancarotta – per l'estinzione di un finanziamento personale. La Cassazione, rigettando il ricorso, chiariva che il soggetto agente è solo chi ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto e che la condotta di cui al comma 4 dell'art. 648-ter 1 si caratterizza per la "destinazione" del denaro, da intendersi quale mero uso o godimento personale. L'agente, dunque, deve utilizzare direttamente il bene e non sottoporlo ad operazioni di riciclaggio per ostacolare l'origine delittuosa.

Il Legislatore, continua la Corte, *“ha ritenuto di conservare per l'autoriciclatore una ristretta area di privilegio limitandola ai due tassativi casi di (...) mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento dal delitto presupposto”*. Sarebbe dunque paradossale, conclude la pronuncia, consentire all'agente del reato presupposto di effettuare una tipica condotta di autoriciclaggio (come rendere non tracciabile i proventi del reato) e, al contempo, consentirgli di usufruire della clausola di non punibilità. Da ciò il principio di diritto enunciato secondo cui *“(…) l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ravvisato la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione del reato di autoriciclaggio in una fattispecie in cui l'imprenditore non pagava i propri dipendenti. Nella pronuncia n. 25979/2018 la Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a carico dei vertici di una Società per il reato di estorsione e autoriciclaggio. Il reato di estorsione sarebbe stato commesso dall'imprenditore costringendo una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, mentre il reato di autoriciclaggio sarebbe stato commesso impiegando



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

nell'attività imprenditoriale il denaro proveniente dal reato di estorsione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delle somme.

Alla luce di quanto esposto emerge che, stante la struttura del delitto di autoriciclaggio, orientata a ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa dei beni re-immessi nel circuito legale, è necessario ai fini della punibilità che tale condotta sia posta in essere in ambito societario nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, il quale dovrà destinare a sé stesso o a terzi il frutto del delitto non colposo commesso.

a) Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 195/2021

Il Decreto Legislativo n. 195/2021, attuativo della c.d. “*Direttiva Riciclaggio*” ha ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

L'art. 25-*octies* in realtà resta immutato, tuttavia, visto che il D.lgs 195/2021 modifica le norme che disciplinano i reati presupposto, ovvero la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ne consegue un ampliamento dell'ambito di applicazione in ambito di responsabilità amministrativa dell'ente.

b) Le modifiche apportate al codice penale dal D.Lgs. 195/2021

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1 all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola «321», è inserito il segno di interpunzione: «,» ed è soppressa la congiunzione: «e» e dopo la parola «346-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 648 e 648-ter.1»;
- 2 all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»;
- 3 all'articolo 648: 1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»; 3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato»;
- 4 all'articolo 648-bis: 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
- 5 all'articolo 648-ter: 1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 2) al terzo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
- 6 all'articolo 648-ter.1: 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 3) il secondo comma



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»; 4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1».

1.4.2 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto delle modifiche al nostro ordinamento giuridico, novellando la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, del reato di associazione di tipo mafioso e dei reati societari, in particolar modo sulle false comunicazioni sociali.

Tale riforma legislativa ha inciso altresì sulla responsabilità amministrativa degli Enti, posto che i reati societari (e, in particolare, proprio le false comunicazioni sociali) rientrano tra i reati-presupposto del D.lgs. 231/2001.

Ante riforma, l'art. 2621 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione di pericolo, ovvero qualora non vi fosse danno per soci e creditori, mentre l'art. 2622 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come delitto di evento, ovvero qualora vi fosse stato un danno per soci e creditori a causa della falsa comunicazione.

La riforma ha provveduto ad eliminare la distinzione tra false comunicazioni sociali con o senza danno, le quali vengono ricondotte ad un'unica fattispecie incriminatrice, differenziandosi però a seconda che si tratti di una società non quotata (art. 2621 c.c.) oppure di una società quotata (art. 2622 c.c.).

Inoltre, è stato introdotto l'art. 2621 bis (rilevante anche ai fini del D.lgs. 231/2001) il quale si sostanzia in una fattispecie attenuante per il caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Nello specifico, le principali modifiche apportate dalla novella legislativa, e oggetto di conferma e chiarimento anche da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890/2016, si possono così riassumere:

- in luogo della precedente natura contravvenzionale, il Legislatore ha voluto conferire natura di delitto alle fattispecie sopra esposte, aumentando le sanzioni restrittive per i soggetti responsabili e le sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa in capo agli Enti;
- i reati post-riforma sono tutti **reati di pericolo**, ampliando così le possibilità di incorrervi, non essendo necessaria la causazione di un danno materiale ma bastando il mero pericolo dell'accadimento del danno;
- i reati riformati sono punibili d'ufficio, escludendo quindi la necessaria procedibilità a querela di parte, salvo sussista l'ipotesi prevista nell'art. 2621 bis c.c. ultimo comma per le società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)¹;

¹ L'art. 1, comma 2, r.d. n. 276/1942, prevede che "Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila."



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- con riferimento all’elemento psicologico del reato viene mantenuto il dolo specifico, ma viene meno il dolo intenzionale di inganno;
- l’utilizzo dell’espressione “*fatti materiali rilevanti*”, contenuta nel testo normativo, andrebbe letta, secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, considerando *i*) la “*rilevanza*” in senso tecnico, utilizzando i principi della scienza contabile ed aziendalistica, *ii*) la “*materialità*” in rapporto alla funzione fondamentale dell’informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, con l’evidenza che l’informazione stessa non debba essere “fuorviante” ovvero tale da influenzare in modo distorto le decisioni dei destinatari.
- la “*rilevanza*” viene utilizzata come criterio in sostituzione delle soglie di punibilità previste ante-riforma, non contenute nel nuovo testo legislativo.

A seguito delle modifiche normative sopra descritte, occorre stabilire la rilevanza penale del cd. “**falso valutativo**”. L’importanza di tale chiarimento risiede sulla presenza nel bilancio di enunciati estimativi o valutativi, frutto di un’operazione concettuale consistente nell’assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l’eliminazione dal testo dell’art. 2621 c.c. delle parole “*ancorché oggetto di valutazioni*” costituisca, di fatto, un’abrogazione del falso valutativo in bilancio, il quale dovrebbe pertanto considerarsi penalmente irrilevante. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 33774/2015, ha ritenuto che, sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni “*è del tutto evidente che l’adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della condotta omissiva, consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*”².

Disattendendo l’orientamento espresso qualche mese prima, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 890/2016, ha sostenuto che il riferimento ai “*fatti materiali*” oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, in quanto di per sé idonei ad assolvere una funzione informativa qualora intervengano in contesti che implicino l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’eliminazione dell’espressione “*ancorché oggetto di valutazioni*” non sia altro che un “alleggerimento” del testo normativo, espungendo una precisazione ritenuta superflua, che nulla toglie o aggiunge al contesto semantico di riferimento.

La citata pronuncia ha altresì ribadito il principio di chiarezza e veridicità del bilancio, già presente nella lettura sistematica del codice.

Ad avviso di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, ne conseguirebbe che:

- da un lato, la nuova formulazione della norma comprende tuttora la fattispecie di falso valutativo;
- dall’altro lato, le valutazioni stesse possono essere considerate false ove si basino su parametri oggettivi ed indiscussi.

Da ultimo, la Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza del 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ha affermato il seguente principio di diritto: “*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di*

² Cass. 16 giugno 2015 n. 33774; nello stesso senso, cfr. Cass. 22 febbraio 2016, n. 6916.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che, nonostante nella lettera del nuovo art. 2621 c.c. non sia fatto espresso riferimento ai cd. falsi valutativi, tale fattispecie sia ugualmente compresa all'interno della fattispecie incriminatrice e, pertanto, deve essere oggetto di valutazione al fine della redazione del presente Modello 231.

A seguito delle modifiche sopra esposte, è prevista:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2621 bis c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2622 c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (si precisa però che, nel caso di specie, tale reato non rileva per la Società in quanto non quotata in borsa).

1.4.3 L'INTRODUZIONE DEI NUOVI ECOREATI

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 c.d. "Ecoreati", entrata in vigore il 29 maggio 2015, prevede l'introduzione dei nuovi reati ambientali che interessano anche la disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001.

Si tratta dei reati di:

- inquinamento ambientale, con applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- disastro ambientale, con applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- delitti colposi contro l'ambiente, con applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- delitti associativi aggravati in quanto l'associazione è diretta a commettere uno dei reati previsti dal nuovo titolo, con applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, con applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

1.4.4 L'INTRODUZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

L'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel Codice penale l'articolo il 603-bis che prevede il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale reato è stato successivamente modificato con Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" (G.U. n. 257 del 3-11-2016); ad oggi la norma prevede:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bi-sogno dei lavoratori; 2)



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai con-tratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo setti-manale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»

Per effetto della medesima legge (art. 6, comma 1) è stato altresì compreso nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, con previsione di una sanzione che va da 400 a 100 quote.

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sopra citato, è collocato nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà individuale, ed è punito con la pena base della reclusione da cinque ad otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Si nota che, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1.08.2003, n. 207, per tutti i reati della sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del Capo III, titolo XII, Libro II del Codice Penale, a cui il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appartiene, è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.

Per quanto riguarda la condotta tipica, si rileva che l'art. 603-bis c.p. specifica che l'attività di intermediazione si realizza "reclutando manodopera" o "organizzandone l'attività lavorativa". A differenza della prima, si ritiene che la seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque "dirige" i lavoratori reclutati. Dalla lettera della norma si potrebbe, pertanto, ritenere che l'illecito riguardi non soltanto l'intermediazione in senso stretto, ma anche l'organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall'intermediazione. Tale interpretazione dottrinale consente di estendere la fattispecie sino a ricomprendervi condotte poste in essere dagli stessi imprenditori, o dai loro preposti, che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari. Una diversa interpretazione, che pone l'accento sull'attività di intermediazione, sembra ritenere invece che il reato sia volto a punire esclusivamente l'intermediario (ovvero chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività) in quanto il reclutamento della manodopera o l'eventuale organizzazione della stessa sono indicati come corollari della necessaria attività di intermediazione. In questo caso il reato non sarebbe diretto a punire l'imprenditore utilizzatore della manodopera, rimanendo aperta la sola possibilità, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, di una eventuale concorso nel reato dell'intermediario ai sensi dell'art. 110 c.p.

In un'ottica di maggior tutela per la Società, si ritiene di dover considerare la possibile interpretazione estensiva della condotta tipica del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e, pertanto, di prevedere una mappatura integrale di tale reato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

1.4.5 LE MODIFICHE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E L'INTRODUZIONE DEL REATO DI ISTIGAZIONE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il decreto legislativo n. 38/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 15 aprile 2017 e attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, il decreto legislativo prevede la modifica dell'art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati ed introduce due nuovi articoli: l'art. 2635-bis c.c. relativo all'istigazione alla corruzione tra privati e l'art. 2635-ter c.c. relativo alle pene accessorie.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- a) la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- b) l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- c) la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- d) la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

a) Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

Rispetto alla previsione legislativa previgente, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato. Nella precedente fattispecie era considerato che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, veniva punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società. Nella previsione attuale la condotta penalmente rilevante consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno; questo significa che il reato è oggi da un punto di vista strutturale assimilabile ai reati di pericolo, posto che incriminando la semplice condotta, senza accertare se questa abbia a sua volta procurato un evento di danno, il legislatore sta anticipando (o arretrando) la tutela penale, ritenendo sufficiente che la



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

condotta sia stata posta in essere, e quindi abbia anche solo cagionato il pericolo dell'evento, essendo irrilevante la circostanza che l'evento si sia poi verificato oppure no. Nella precedente fattispecie, al fine di ritenere integrata la condotta tipica e dunque punire il soggetto, si doveva configurare oltre alla condotta tipica anche l'evento di danno eziologicamente connesso alla stessa. È quindi evidente l'anticipazione della tutela penale e con essa la maggiore severità con la quale il legislatore valuta oggi la fattispecie. Tale severità è però tutta apparente posto che, se così è, si impone comunque all'interprete di vagliare se la condotta sia realmente offensiva, e dunque rispetti il principio costituzionale di offensività, perché, diversamente, epurata la fattispecie dall'evento di danno ed epurata anche l'offensività della condotta, rimarrebbe unicamente l'irrelevanza del fatto perché, appunto, inoffensivo.

Cambia per l'effetto anche il bene giuridico tutelato: essendo scomparso l'evento di danno, oggetto di tutela non è più il patrimonio della società, bensì la relazione fiduciaria tra corrotto e società, nel cui ambito quest'ultimo svolge la sua attività.

Inoltre, la corruzione tra privati, tanto attiva quanto passiva, può essere realizzata per "interposta persona", e tale interposta persona concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. a realizzare la fattispecie tipica assieme a corruttore e corrotto e quindi assieme a questi ultimi verrà punita. Invero tale inciso non è di per sé così innovativo, posto che anche nella previgente fattispecie era configurabile il concorso di persone in un reato già strutturalmente plurisoggettivo, e quindi l'eventuale interposta persona era comunque punita tramite il ricorso alla norma generale del concorso di persone.

Non è più necessaria l'individuazione di uno specifico atto commesso ovvero omesso, e quindi si punisce anche il semplice "mettersi a libro paga", esattamente come nel settore dei reati contro la p.a. Lo specifico atto da compiersi ovvero omettersi non rileva più da un punto di vista della materialità della condotta, bensì solo al fine di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Tra le condotte tipiche emerge anche la "sollecitazione", oltre alla ricezione ed all'accettazione della promessa, che trova l'inevitabile corrispondente modifica del terzo comma che, accanto alla promessa ed alla dazione, contempla oggi anche l'*offerta*. Sollecitazione ed offerta che devono essere accolte o accettate, perché altrimenti, si verserebbe nella diversa fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati.

La fattispecie in esame ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'emanazione ed entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. Legge Anticorruzione), la quale ha abrogato il comma 5° dell'articolo 2635 c.c. La norma *de qua*, prima della nuova modifica, prevedeva la regola della procedibilità a querela della persona offesa, mentre si applicava la procedibilità d'ufficio soltanto nell'ipotesi in cui dal fatto derivasse una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Tale previsione era stata introdotta con la L. 190/2012 allo scopo di dare una parziale attuazione alla Decisione Quadro 2003/586/GAI ma, stante l'indeterminatezza del concetto di distorsione della concorrenza, se ne era messa in dubbio fin da subito l'applicabilità. Proprio sulla base di questa considerazione, il legislatore con la legge Anticorruzione ha previsto in ogni caso la procedibilità d'ufficio della presente fattispecie. In particolare, il nuovo regime sembra rispettare le direttive sovranazionali che impongono agli Stati di adottare tutte le misure per combattere la corruzione tra privati, percepita come un grave strumento di alterazione della concorrenza. La modifica in parola accentua lo spostamento (già in parte avviato anche con la L.190/2012 con l'introduzione della deroga al regime della procedibilità a querela di parte) dell'oggetto della tutela penale - in origine, di natura marcatamente privatistica - verso interessi di carattere pubblicistico.

b) Istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis c.c. punisce "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Il decreto legislativo n. 38/2017 aveva introdotto tale fattispecie, procedibile a querela di parte fino all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione che ne ha previsto, a seguito dell'abrogazione dell'ultimo comma, la procedibilità d'ufficio. La fattispecie prevista si articola in due ipotesi:

- a) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzati al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- b) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

L'introduzione di questo articolo testimonia la volontà del legislatore di ampliare le condotte incriminate. La scelta era tra lasciare il 2635 c.c. e punire il tentativo di corruzione, ovvero aggiungere anche l'istigazione alla corruzione, che è cosa ben diversa. Attraverso l'introduzione dell'istigazione alla corruzione si vuole quindi rendere punibile anche il tentativo *unilaterale* di corruzione (che lo si ricorda, non deve sfociare nell'accordo corruttivo), il quale altrimenti con il solo art. 2635 c.c. non potrebbe essere punito, stante la struttura *bilaterale* della corruzione tra privati. Quindi la “trattativa” corruttiva può anche provenire da uno solo dei due soggetti, non necessariamente deve essere una “trattativa” attivata da entrambi (corrotto e corruttore).

c) Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter c.c. prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

d) Sanzioni ex D.lgs. 231/2001

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- b) per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001, le quali sono state inasprite dalla L. 3/2019.

Il rinnovato art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/01 prevede una sanzione interdittiva più elevata con una cornice edittale che varia a seconda del ruolo dell'autore del reato presupposto. Nello specifico, se il reato è commesso dal soggetto apicale, le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore a 4 anni e non superiori a 7 anni; diversamente, se autore del reato è un soggetto non apicale, le sanzioni interdittive avranno durata tra i 2 e i 4 anni.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Per completezza espositiva si evidenzia che, in tema di misure interdittive, la legge anticorruzione ha aggiunto all'art. 25 D.Lgs. 231/01 il comma 5 bis che prevede una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme e altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatesi.

1.4.6 L'INTRODUZIONE DEI REATI DI PROCURATO INGRESSO ILLECITO E FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

La legge n. 161 del 17 Ottobre 2017, rubricata “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”, modifica l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, introducendo due nuove fattispecie di reato, oltre a quella già presente, relativa all'occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e non rinnovato, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/98).

Le due fattispecie di reato introdotte dalla legge n. 161/2017 sono le seguenti:

- a) promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 286/98);
- b) favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato, al fine di trarne un ingiusto profitto (art. 12, co. 5, D.lgs. 286/98).

Le sanzioni previste per la commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- a) In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- b) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- c) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- d) Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La norma manifesta l'intenzione del Legislatore di introdurre nel nostro sistema normativo disposizioni atte a contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina e tutte le attività illecite connesse, sanzionando



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

soprattutto il comportamento delle società e delle imprese che svolgono abitualmente le attività illecite indicate all'art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/98.

Le disposizioni introdotte hanno l'obiettivo di indurre le imprese a revisionare la propria organizzazione interna, rafforzando – se necessario – i controlli e l'attività di monitoraggio, con il fine di scongiurare il pericolo di commissione degli illeciti su indicati.

1.4.7 L'INTRODUZIONE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La legge 20 novembre 2017, n. 167 con “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*” ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”, con il quale si prevede che:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

Il Legislatore, nell'intento di razionalizzare la normativa penalistica, ha poi apportato alcune ulteriori modifiche alla presente disposizione. Infatti, con il D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 3 della succitata legge del 13 ottobre 1975, n. 654, sostituendolo con l'art. 604 bis del codice penale.

Si precisa che il comma 3 bis dell'art. 3 della legge n. 654/1975 pare essere stato sostanzialmente sostituito dal comma 2 dell'art. 604 bis c.p.

Si ritiene inoltre applicabile anche la norma contenuta all'ultimo comma dell'art. 604 bis c.p., qualora i reati ivi disciplinati siano commessi da enti o loro unità organizzative. La disposizione disciplina la specifica fattispecie di propaganda, istigazione e incitamento - commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione - fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

L'applicabilità, nel caso concreto, di tale norma sarà oggetto di valutazione di competenti Professionisti.

In generale, si specifica che i delitti a cui si fa dunque rimando all'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001 puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La norma, quindi, punisce primariamente tutte le imprese e le società che svolgono abitualmente e regolarmente, con una certa organizzazione di mezzi, le attività illecite su indicate.

Nell'ottica di una maggior tutela della Società, si è ritenuto necessario dare concreta attuazione alle suddette modifiche normative, implementando il Codice Etico della Società con alcuni principi ispiratori, che possano fungere da guida nello svolgimento delle attività quotidiane, ed ai quali, in questa sede, si rimanda.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

1.4.8 L'INTRODUZIONE DEL REATO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART 346 BIS C.P. TRA I REATI PRESUPPOSTO E LA SUA MODIFICA

La Legge Anticorruzione, oltre ad apportare in materia le modifiche già evidenziate, ha ampliato il novero dei reati presupposto introducendo all'interno dell'art. 25 D. Lgs. 231/01, rubricato "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati*", il reato di traffico di influenze illecite previsto all'art. 346 bis. c.p.

Tale reato è stato a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie, sia in termini di inasprimento della pena.

L'art. 1 co. 1 lett. s) e t) della L. 3/2019, ridisegnando la fattispecie in esame, ha previsto l'abolizione del reato di millantato credito ex art. 346 c.p., il quale è stato assorbito nell'art. 346 bis. Tali modifiche, volte a dare attuazione alle indicazioni formulate in sede sovranazionale, hanno come scopo quello di porre fine agli annosi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali sorti con riferimento all'analisi della portata applicativa delle fattispecie di millantato credito e di interferenze illecite ed alla difficoltà d'individuare con precisione i confini di punibilità delle condotte.

Nello specifico, la nuova versione dell'art. 346 bis c.p. punisce: "*chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

In attesa di poterne valutare l'impatto a livello di prime interpretazioni giurisprudenziali, la riforma dei reati citati presenta i seguenti punti cardine:

- Risponde alle esigenze di certezza del diritto, inserendo nella clausola di riserva presente al primo comma dell'art. 346 bis c.p. (*fuori dai casi di concorso...*) il riferimento alla corruzione impropria ex art. 318 c.p. Tale previsione esclude la punibilità autonoma per traffico di influenze illecite di tutte quelle mediazioni che siano andate a buon fine e che si siano quindi concretizzate con l'accordo trilaterale tra soggetto interessato, trafficante d'influenze e soggetto pubblico influenzato. In tal caso le condotte saranno riconducibili alla più grave fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p.;
- Effettua un sensibile riordino delle norme sistematiche preesistenti, affrancandosi dalla necessaria sussistenza dello sfruttamento di una reale relazione di influenza tra il mediatore e il soggetto pubblico.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Viene infatti estesa la punibilità anche alle condotte di vanteria - in cui le relazioni possono essere anche soltanto asserite - assorbendo così le condotte tipiche del millantato credito che pertanto vengono integralmente ricomprese nella nuova fattispecie;

- Incrementa la portata applicativa della nuova norma estendendo la punibilità anche all'ipotesi in cui la mediazione sia attivata allo scopo di asservire il soggetto pubblico, ovvero di remunerarlo in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, salvo il diverso e più mite trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi aggravate di traffico di influenze finalizzato al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o all'omissione/ritardo di un atto d'ufficio. Inoltre, prevede l'estensione della punibilità anche per il soggetto che in precedenza veniva considerato vittima del millantato credito;
- Rimedia alle carenze terminologiche, individuando quali possibili merci di scambio della condotta illecita il denaro o altra utilità anche priva di connotazione esclusivamente patrimoniale, permettendo così di espandere notevolmente la portata incriminatrice della norma e di reprimere tutti quegli scambi incentrati su prestazioni che abbiano contenuto diverso dal vantaggio patrimoniale;
- Estende la portata soggettiva delle relazioni oggetto di condotta delittuosa ai soggetti richiamati dall'art. 322 bis c.p., cioè i membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità Europee, o di Assemblee parlamentari internazionali o di Organizzazioni internazionali ed i Funzionari delle Comunità europee e degli Stati Esteri;
- Intensifica il rigore sanzionatorio (pena da 1 anno a 4 anni e 6 mesi) al fine di adeguare la pena al disvalore del fatto e uniformare il trattamento sanzionatorio agli ulteriori delitti contro la pubblica amministrazione.

1.4.9 LEGGE 12/2019: ABOLIZIONE DEL SISTRI

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2019 la L. 12/2019 che ha convertito il D.Lgs. 14 dicembre 2018 n. 135 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione*” (cd. Decreto Semplificazioni), il quale, tra le numerose novità, ha previsto la definitiva abolizione del SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), nonché l'obbligo di pagare i contributi per l'anno in corso. Conseguentemente, fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti, ai sensi degli artt. 188, 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/2006. Dunque, i produttori, i trasportatori e, comunque, i gestori di rifiuti pericolosi dovranno compilare e tenere:

- il Formulario di identificazione del Rifiuto (e non anche la scheda SISTRI area movimentazione);
- il Registro carico e scarico (e non anche il Registro Cronologico);
- la comunicazione MUD (e non anche la Dichiarazione Sistri).

Pertanto, sono definitivamente abrogati gli artt. 188 bis (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*), art.188 ter (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri*), 260 bis (*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*) e 260 ter (*Sanzioni amministrative accessorie. Confisca*) del D.Lgs. 152/2006.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Tale modifica ha ripercussioni anche in tema di responsabilità degli Enti in quanto con riferimento ai reati ambientali richiamati dal D.Lgs. 231/01, deve essere esclusa dall'elenco dei reati presupposto la violazione di cui all'art. 260 bis del D.Lgs. 156/2006.

1.4.10 LEGGE 39/2019 FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCHI O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2019, la Legge del 3 gennaio 2019 recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”, che è entrata in vigore il 17 maggio 2019.

Il provvedimento estende la responsabilità degli Enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 401 del 1989.

Nello specifico, il reato di frode sportiva punisce la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da CONI, dall'UNIRE, ovvero da altri Enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle Associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero di chiunque compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. La norma *de quo* punisce anche il partecipante che, alla competizione sportiva, accetta denaro, altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.

Diversamente, il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa punisce chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro Ente concessionario, nonché chiunque abusivamente organizza pubbliche scommesse. Va evidenziato che la disposizione in oggetto infligge una pena non solo nei confronti di chi organizza le suddette attività, ma anche di chi vi partecipa. Inoltre, la norma *de quo* sanziona i giuochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

La nuova novella legislativa ha previsto l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies, il quale prevede che in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore ad un anno;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

1.4.11 VOTO DI SCAMBIO - MODIFICHE ALL'ART. 416-TER C.P.

Il 27 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 43/2019 “Modifica all'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”, la quale ha previsto una revisione della fattispecie di “Scambio elettorale politico-mafioso” (art. 416-ter c.p.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 416-ter c.p. prevede:

- l'inasprimento delle sanzioni, che passano da un minimo di sei e un massimo di dodici anni ad un minimo di dieci e un massimo di quindici anni;
- l'estensione della punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari;



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- l'ampliamento dell'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti; in particolare, rileverà non più soltanto il denaro e ogni altra utilità, ma anche *“la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”*.

Si riporta qui di seguito il testo aggiornato della disposizione normativa in oggetto:

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

1.4.12 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI E LA LORO INTRODUZIONE NEL D.LGS. 231/01

Il D.L. 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 157/2019) ha previsto numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario, di cui al D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA), attraverso:

- interventi su sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte) di quasi tutte le fattispecie;
- l'estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie della cd. confisca *“per sproporzione”* o *“allargata”*, di cui all'art. 240-bis c.p.;
- la configurazione del solo delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 quale *“reato presupposto”* della responsabilità amministrativa degli Enti *ex* D.Lgs. 231/2001.

In sede di conversione in legge, il rigore del D.L. 124/2019 si è complessivamente attenuato. Ciò è avvenuto attraverso:

- a) l'intervento sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 mediante la revisione di talune pene e la mancata diminuzione di talune soglie;
- b) l'introduzione della confisca cd. *“per sproporzione”* o *“allargata”* alle sole fattispecie fraudolente (artt. 2,3,8 e 11 del D.Lgs. 74/2000);
- c) la responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 per quasi tutti gli illeciti tributari.

a) *Sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000*

Relativamente alle modifiche sanzionatorie dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, si evidenzia che il legislatore, con il D.L. n. 124/19 successivamente convertito in Legge, ha previsto un inasprimento delle sanzioni che ha comportato un aumento delle cornici edittali di pena e un abbassamento delle soglie di punibilità previste. Conseguentemente, vi è stata un'estensione dell'area di rilevanza penale dell'evasione fiscale.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Con riferimento alle singole fattispecie di reato si evidenzia che:

- con riferimento alla “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti*”, ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, la pena è stata elevata dalla reclusione di un anno e sei mesi a sei anni, a quella della reclusione da quattro a otto anni. Inoltre, è stato introdotto un comma 2 *bis* in forza del quale il previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) è mantenuto nella sola ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad Euro 100.000;
- con riguardo al reato di “*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 la pena passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, alla reclusione da tre ad otto anni, mentre rimane identica la soglia di punibilità;
- relativamente al reato di “*dichiarazione infedele*” di cui all’art. 4, la pena oggi prevista va da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e sei mesi, mentre viene ridotta la soglia di punibilità in quanto l’imposta evasa passa da Euro 150.000 ad Euro 100.000 e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è ridotta da tre milioni a due milioni di Euro. Inoltre, per i relativi giudizi è necessario lo svolgimento dell’udienza preliminare;
- quanto al reato di “*omessa dichiarazione*” di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000, viene raddoppiato il minimo edittale portandolo a due anni, mentre il massimo edittale viene elevato a cinque anni. Anche per tali giudizi è ora necessario lo svolgimento dell’udienza preliminare;
- è previsto, inoltre, un inasprimento sanzionatorio per il reato di “*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata alla reclusione da quattro anni ad otto, con la precisazione- inserita nel nuovo comma 2 bis - che la pena rimane quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni “*se l’importo non rispondente al valore indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore ad Euro 100.000*”;
- con riferimento al reato di “*occultamento e distruzione di documenti contabili*” di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000, si passa dalla pena della reclusione di un anno e sei mesi a sei anni, ad una cornice edittale che va da un minimo di tre anni ad un massimo di sette anni di reclusione;
- è estesa la portata della norma dell’art. 10 *bis* del D.Lgs. 74/2000 che oltre alle ritenute certificate si espande anche alle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione e a tal proposito è stata riformulata contestualmente la rubrica “*omesso versamento delle ritenute dovute o certificate*”. Inoltre, è triplicata la soglia di punibilità passando da 50.000 a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta;
- l’art. 10 *ter* del D.Lgs. 74/2000 “*omesso versamento IVA*” vede modificata la soglia di punibilità che giunge ad Euro 250.000 per ogni periodo d’imposta;
- l’art. 10 *quater* del D.Lgs. 74/2000 subisce una modifica sul piano sanzionatorio che viene diversificato a seconda che l’indebita compensazione riguardi crediti non spettanti (nel qual caso la pena rimane quella della reclusione da sei mesi a due anni), oppure crediti inesistenti (in tal caso la pena diviene quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Tale inasprimento sanzionatorio risulta mitigato dalla causa di non punibilità del cd. ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000.

Il legislatore è intervenuto anche su tale norma prevedendo l’applicazione della stessa anche alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) ed il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) nei limiti di operatività che vanno precisati sotto.

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Va rilevato, infatti, che in precedenza tale causa di esclusione della punibilità era riferita soltanto ai reati di omessa o infedele dichiarazione (artt. 4 e 5), di omesso versamento delle imposte (artt. 10 bis e 10 ter) e di indebita compensazione (art. 10 quater c.1), i quali non venivano puniti se il loro autore, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, provvedeva all'estinzione integrale dei debiti tributari comprese le sanzioni amministrative e gli interessi.

Oggi, invece, la causa di non punibilità è prevista anche per i reati di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 che si applica allorché i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano estinti con l'integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché la regolarizzazione intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

b) Sull'applicazione della confisca

Il Legislatore ha introdotto l'art. 12 bis avente ad oggetto un'ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato. Il 1° comma della disposizione recita: "*nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto*". In questo primo comma la norma si limita a riproporre la disposizione di cui all'art. 322 ter c.p., già applicabile ai reati tributari in virtù dell'art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007 ora abrogato.

Nuova, invece, è la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 12 bis, secondo cui "*la confisca non opera per la parte che il contribuente s'impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta*".

La *ratio* di tale disposizione è di far prevalere le pretese dell'Erario su quelle ablatorie statuali e di evitare un indebita duplicazione di "versamenti" a fronte dello stesso fatto.

Altra importante novità introdotta dal legislatore è l'art. 12 ter del D.Lgs. 74/2000, che prevede l'applicazione ai reati tributari della cd. confisca per sproporzione, o confisca allargata, di cui all'art. 240 bis c.p. Tale disposizione normativa, che trova applicazione a reati di particolare gravità, come quelli di criminalità organizzata, e a gran parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione, permette all'Autorità Giudiziaria di procedere, in caso di condanna o patteggiamento della pena, alla confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Tale forma di confisca, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, si caratterizza per essere estremamente invasiva. Infatti, in essa viene meno il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati ed il reato e viene aggredita l'intera ricchezza non giustificata, ritenuta frutto dell'accumulazione illecita.

Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che "*la confisca allargata (...) poggia nella sostanza su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone*" (Corte Costituzionale n. 33/2018).

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale forma di confisca si basa su “*un’insindacabile scelta politico-criminale, una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablativo incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all’attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione*” (in tal senso, Cass. pen. n. 36499/2018).

Con l’introduzione nel D.Lgs. 74/2000 dell’art. 12 *ter*, la confisca allargata è ora applicabile anche a quei reati fiscali caratterizzati da condotte fraudolente e in particolare nei casi di:

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 (*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*), quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (*emissione di fatture per operazioni inesistenti*), quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (*sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*), quando l’importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore è superiore a 100.000 euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all’ammontare effettivo di oltre 200.000 euro (nell’ipotesi di transazione fiscale nelle procedure di crisi d’impresa).

Ciò ha importanti ripercussioni sul piano pratico in quanto la contestazione di un reato fiscale può comportare l’aggressione del patrimonio del contribuente ben oltre l’ammontare dell’imposta evasa.

c) La responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 per gli illeciti tributari

La maggiore novità introdotta dalla riforma fiscale è rappresentata dall’inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L’introduzione di tali reati all’interno del D.Lgs. 231/01 è strettamente collegato alla Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea (meglio nota come **Direttiva PIF**), che ha imposto agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento “*ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA*”, ovvero con riferimento a quelle frodi che siano “*connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000 euro*”.

Pertanto, il legislatore italiano ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 quinquiesdecies rubricato “*Reati Tributari*”.

Va infatti evidenziato che, prima di tale novella legislativa, il D.Lgs. 231/2001 non comprendeva espressamente tale tipologia di reati sebbene dottrina e giurisprudenza discutessero della possibilità che essi potessero già entrare nell’alveo dei reati presupposto pur in assenza di una esplicita previsione normativa in tal senso.

Infatti, i reati tributari assumevano rilevanza tutte le volte in cui erano realizzati come “reati-fine” dell’associazione a delinquere o qualora costituissero il reato base della fattispecie di autoriciclaggio o di riciclaggio.

Nello specifico, era possibile riconoscere la responsabilità dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari nelle fattispecie di associazione a delinquere, *ex art. 416 c.p.*, anche di tipo mafioso, *ex art. 416 bis c.p.*, espressamente incluse nel catalogo dei reati presupposto.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 24841 del 6 giugno 2013 relativa ad un caso riguardante la commissione, da parte di una società, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false. Nel caso di specie, la Suprema Corte aveva riconosciuto la responsabilità dell'Ente ex D.lgs. 231/2001 e legittimato l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, per un valore corrispondente al prodotto complessivo del reato³.

Un'ulteriore porta per il surrettizio accesso dei reati tributari all'interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 si riteneva costituito dall'introduzione del reato di autoriciclaggio in quanto proprio i reati tributari potevano costituire l'antecedente criminoso necessario per la configurazione di tale fattispecie criminosa in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite già nel 2014, con sentenza n. 10561/2014, aveva evidenziato l'illogicità del mancato autonomo inserimento dei reati tributari tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, rilevando come proprio i reati tributari potevano essere commessi nell'interesse o a esclusivo vantaggio dell'Ente e come fosse priva di giustificazione la loro esclusione.

Pertanto, l'intervento del legislatore e l'emanazione dell'art. 25-quinquiesdecies doveva ritenersi necessario e doveroso.

Ai sensi di tale articolo: *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Nello specifico tale fattispecie di reato si verifica quando un soggetto al fine di evadere le imposte sul reddito o sull'IVA si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Classico esempio si ha nelle “frodi carosello”, che riguardano un meccanismo fraudolento avente ad oggetto il parziale versamento dell'IVA, o la sua totale omissione, attuato mediante una serie di operazioni commerciali di compravendita di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione Europea, al termine del quale l'Ente (italiano) acquirente detrae l'IVA nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata.

Per tale fattispecie di reato non sono previste delle soglie di punibilità, potendo così integrare reato anche l'evasione di un solo euro. A tal proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza 18.4.2019 n. 95, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al reato in discorso nella parte in cui – a differenza della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 – non prevede una soglia di punibilità. Non può, infatti, essere considerata irragionevole o arbitraria la scelta del legislatore di prevedere un più severo trattamento sanzionatorio, tenuto conto del particolare ruolo probatorio che la fattura (e i documenti ad essa equiparati dalla normativa fiscale) assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente.

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Tale fattispecie si verifica solo laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

³ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24841/2013, ha precisato che “il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537)” e che, quindi, “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel “quantum” l'ammontare complessivo dello stesso profitto”.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Il reato si commette qualora, ad esempio, si alterino le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri iva) al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA.

Il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente i ricavi o aumenta artificiosamente i costi avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi preposti alla verifica. Un esempio di tale illecito è rappresentato dalla registrazione nella contabilità di un costo, in realtà mai sostenuto, predisponendo artificiosamente la documentazione contrattuale e fiscale che dimostra in apparenza l'operazione commerciale sottesa.

Per la realizzazione del reato è necessario il superamento congiunto di due soglie di punibilità:

1. evasione di imposta di 30.000,00 euro per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);
2. l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro. O l'ammontare di crediti/ritenute fittizie è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore a 30.000,00 euro.

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2 -bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

L'art. 8 punisce al comma 1 chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza prevedere alcuna soglia di punibilità.

Il comma 2 bis, invece, disciplina l'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Tale fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili al fine di evadere o consentire a terzi l'evasione di imposte sul reddito o IVA. Per tale delitto non è prevista alcuna soglia di punibilità.

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."

L'introduzione di questo reato tributario nell'ordinamento è finalizzata a garantire la riscossione delle imposte dovute e ad impedire che il patrimonio del contribuente venga artatamente disperso o nascosto all'erario., ovvero che la stessa non trovi capienza nel patrimonio del contribuente.

In particolare, l'art. 11 disciplina due diverse ipotesi delittuose: il comma 1 dell'articolo 11 riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione sui redditi o dell'IVA, e dei relativi interessi e sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 50.000 euro. La

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

sottrazione al pagamento deve avvenire con l’alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui diretta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Diversamente, il comma 2 dell’art. 11 riguarda il contribuente che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o
- elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 50.000 euro.

Il comma 2 dell’art. 25 quinquiesdecies prevede inoltre che *“se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

Infine, il comma 3 sancisce che oltre alle sanzioni pecuniarie suddette si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni per un pubblico servizio, d) esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi ed e) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tuttavia, si rende necessario evidenziare che, sotto il profilo degli adempimenti europei, l’introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sembra, da un lato, andare oltre le prescrizioni impartite dal legislatore europeo e, dall’altro, essere lacunoso e incompleto.

In particolare, tale introduzione, rinviando alle norme del D.Lgs. 74/2000, va oltre quelli che erano gli obblighi sovranazionali che riguardavano solo le imposte, e più nello specifico l’IVA, che impattano sulle finanze europee e che attengono a condotte commesse in sistemi fraudolenti transfrontalieri: invero, la responsabilità dell’Ente ora sorge anche nell’evasione di imposte sui redditi esorbitanti dalla competenza dell’Unione Europea e anche a prescindere dal carattere transfrontaliero della condotta. Tale soluzione, sebbene non imposta dalla direttiva PIF, è comunque da considerarsi conforme alla medesima in quanto la stessa lascia liberi gli Stati di prevedere misure ulteriori rispetto a quelle minime richieste e potrebbe considerarsi giustificata dall’esigenza di assicurare ragionevolezza al sistema complessivamente inteso, senza operare una discriminazione interna in base al tipo di tributo evaso.

Per altro verso, escludendo alcuni reati, tra cui quelli degli artt. 4,5 e 10 quater del D.Lgs. 74/2000, la L. 157/2019 non pare aver pienamente rispettato gli obblighi sovranazionali di incriminazione, oltre che di rispetto del principio di ragionevolezza e uguaglianza. Infatti, ai sensi dell’art. 6 della direttiva PIF, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per tutte le frodi che offendano interessi finanziari dell’Unione Europea.

Alla luce di quanto esposto appare evidente che la materia della responsabilità dell’Ente da reato tributario non si presentava completa ed esaustiva e risultava potenzialmente suscettibile di ulteriori modifiche, data in particolare la pendenza della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, il cui art. 3, lett. e) richiedeva di *“integrare le disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, [...] prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo Decreto legislativo”*, al fine di dare completa ed esaustiva attuazione alla cd. direttiva PIF.

1.4.13 D. LGS.75/ 2020 – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PIF

In attuazione della legge delega n. 117/19, in data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. n. 75, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva cd. PIF relativa alla lotta contro le frodi *“che ledono gli interessi finanziari dell’UE”*.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

La norma in parola, da un lato, apporta rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato contenute nel Codice penale e in leggi speciali, inasprendone il sistema sanzionatorio e, dall'altro, amplia il novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

a) Modifiche al Codice penale

Con specifico riferimento al Codice penale, si evidenzia che la novella introduce alcune importanti modifiche finalizzate a prevedere un aumento della pena edittale quando i reati previsti dagli artt. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto sono superiori ad Euro 100.000.

Altresì il legislatore ha novellato anche i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis) prevedendo un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'UE.

b) Modifiche alle Leggi speciali

Il D. Lgs. 75/2020 ha apportato modifiche anche alle leggi speciali e, in particolare:

- al T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, introducendo due nuove aggravanti al reato di contrabbando di cui all'art. 295, prevedendo che alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro (nuova lettera d-bis) e la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro (art. 295 ult. comma);
- alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 in punto di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva prevedendo un aumento della pena, salvo che il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis c.p., in caso di esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- al D. Lgs. 74/2020 in tema di reati tributari prevedendo, all'art. 6 comma 1 bis, la punibilità del tentativo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4) se compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

c) Ampliamento del novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne il D.Lgs. 231/2001, il Legislatore, mediante il D.Lgs. 75/2020, ha completato il percorso avviato con l'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto comprendendo anche quelli che a seguito della L. 159/19 erano rimasti esclusi ed ha, inoltre, riformato i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, a seguito della novella legislativa sono state apportate le seguenti modifiche:



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- È stata sostituita la rubrica dell’art. 24 con la seguente: “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico, o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”. L’art. 24 estende, inoltre, la responsabilità delle società ai delitti di:
 - a) frode nelle pubbliche forniture *ex* art. 356 c.p., che punisce chiunque commetta frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento di altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto stipulato con lo Stato o altro ente pubblico;
 - b) frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
- È stata modificata la rubrica dell’art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”, con l’introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:
 - peculato, escluso il peculato d’uso (art. 314 c.1 c.p.), il quale punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
 - peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), il quale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
 - abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), il quale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge, o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Si precisa che dalla interpretazione letterale dell’art. 25, così come riformato, si evince che i reati di peculato e abuso d’ufficio entrerebbero nel catalogo dei reati presupposto solo ed esclusivamente in relazione a fatti che offendono gli interessi finanziari dell’UE e non in via generale.

- All’art. 25 quinquiesdecies vengono introdotti nuovi reati tributari:
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), che si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione Iva ricavi inferiori al reale oppure costi inesistenti. Ad esempio, configura il reato l’indicazione in dichiarazione dei redditi di un risultato di esercizio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità.
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), la quale si verifica quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione cd. tardiva).
 - Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs.74/2000).



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Tutte le fattispecie relative ai reati tributari sopra descritte potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi “*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

- Viene aggiunto l'art. 25 *sexiesdecies*, che prevede il reato di contrabbando (D.P.R. 43/1973), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole.

Al proposito va rilevato che il D.Lgs. n. 8/2016 aveva previsto una depenalizzazione generale per tutte le violazioni, tranne quelle espressamente escluse dallo stesso decreto, per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, specificando che qualora per la violazione, nelle ipotesi aggravate, fosse prevista anche una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, il reato base dovesse comunque intendersi depenalizzato. In tal modo, sono stati depenalizzati anche i reati doganali (contrabbando) sanzionati con la sola pena della multa o dell'ammenda, pur qualora, nell'ipotesi aggravata, era prevista una pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria. L'art. 295 bis TULD prevede, inoltre, che - con esclusione dei tabacchi lavorati esteri - nelle ipotesi di contrabbando non aggravato ai sensi dell'art. 295, comma 2 (comma, come si è detto, ora integrato dalla lettera d-bis), qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti non sia superiore a 3.999,96 euro, la violazione si considera depenalizzata (anche nell'ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria). Al fine di attuare la direttiva PIF, l'art. 4 del D.Lgs. 75/2020 introduce, per i delitti doganali, un'eccezione al D.Lgs. n. 8/2016, criminalizzando, così, condotte recentemente depenalizzate. Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva (art. 7, paragrafo 4), le condotte considerate gravi e meritevoli di una nuova criminalizzazione sono i casi di reati rispetto ai quali i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di 10 mila euro. In particolare, integrando l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 8/2016, viene previsto che la depenalizzazione delle “*violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda*” non si applica ai reati previsti dal TULD (D.P.R. n. 43/1973), “*quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila*”.

1.4.14 LA DISCIPLINA DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 184/2021 che ha apportato modifiche al Codice penale e introdotto un nuovo articolo al D. Lgs. 231/2001. Con il decreto in questione, il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alla Direttiva n. 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. L'intento della normativa comunitaria è stato duplice: i) contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.), ii) garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

a) Modifiche al Codice penale

Per quanto riguarda le modifiche al Codice Penale, il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto le seguenti modifiche:

- l'art. 493 *ter*, rubricato “*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, che già prevedeva la disciplina in materia di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento, viene modificato al fine di comprenderne nell'ambito di applicazione tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- in particolare, il nuovo testo dell'articolo 493 *ter* prevede: “*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.*”
- viene introdotto l'art. 493 quater, rubricato “*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Il reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro;
- all'art. 640 *ter*, rubricato “*Frode informatica*, viene introdotta un'aggravante specifica per il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.
 - In particolare, il nuovo testo dell'art. 640 *ter* prevede: “*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*”

b) Modifiche al D.Lgs. 231/2001

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231/2001, la novella ha introdotto l'art. 25 *octies.1* in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

Ai sensi di tale articolo: 1. “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*”:



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

a) *Per il delitto di cui all'art. 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*

In particolare, l'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- i. indebitto utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.),
- ii. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.),
- iii. frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Come si ricorderà, tale delitto era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 quale reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati”.

b) *Per il delitto di cui all'art. 493-quater e per il delitto di cui all'art. 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

Al secondo comma prevede:

“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) *Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800.*

Al terzo comma prevede:

“Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2”

La novella modifica anche l'art. 24 D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che, con riferimento all'art. 640-ter cod. pen., per l'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria arrivi sino a 500 quote.

1.4.15 D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 SUL C.D. “WHISTLEBLOWING” E LE CONSEGUENZE SUL MODELLO 231

Il 15 marzo 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della direttiva europea 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale decreto supera la vecchia Legge del 30 novembre 2017 n. 179, che aveva introdotto la disciplina nazionale del c.d. whistleblowing.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

L'art. 2 del decreto definisce alla lettera a) il significato di “violazione”: *“comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:*

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”.*

Guardando all'ambito applicativo del decreto, l'art. 1 delinea l'ambito oggettivo: la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1, co. 1). Di seguito si prende in considerazione la disciplina riferita ai soggetti del settore privato.

Tuttavia, le disposizioni del presente decreto non si applicano (art. 1, co. 2):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;*
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;*
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

L'art. 3 delinea invece l'ambito applicativo soggettivo. Nel settore privato, le disposizioni del D.Lgs. si applicano ai soggetti che:



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

I soggetti di cui ai primi due punti si applica la materia del c.d. whistleblowing in relazione alle violazioni riguardanti i punti 3), 4), 5) e 6) della definizione di violazione di cui all'art. 2, lett. a). I soggetti di cui all'ultimo punto si applica il decreto in relazione alle violazioni riguardanti le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); tuttavia, qualora tali soggetti dovessero avere una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, allora si applica la disciplina anche in relazione ai punti 3), 4), 5) e 6).

Per quanto riguarda i canali di segnalazione, il decreto prevede che, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, vengano attivati propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione: è il cd. canale di segnalazione interna. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello preposto è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Il decreto prevede anche l'attivazione di un canale di segnalazione esterna presso l'ANAC che può essere attivato in ipotesi residuali, ad esempio se il canale di segnalazione interna non è stato attivato o non è conforme a normativa.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 15, vengono riconosciute le tutele anche in ipotesi di segnalazione attraverso divulgazione pubblica, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto;*
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;*
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.*

Il decreto prevede quindi il divieto di ritorsioni contro il segnalante, il facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o i parenti entro il quarto grado, coloro che sono legati da uno stabile legame affettivo, i colleghi di lavoro che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e correnti e gli enti di proprietà della persona segnalante e le persone che lavorano per tali enti.

Per ritorsione si intende “*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*” (art. 2, lett. m). L'art. 17 prevede al comma 4 un elenco esemplificativo di ritorsioni, pertanto da non ritenersi tassativo.

Tuttavia, affinché vengano riconosciute tali tutele, devono sussistere delle condizioni (art. 16):

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del decreto.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali condizioni si applicano anche qualora il soggetto inizialmente anonimo sia stato successivamente identificato.

Il rimedio riconosciuto dal decreto è la nullità degli atti ritorsivi (art. 19, co. 3).

Per quanto riguarda l'onere della prova, sussiste una presunzione relativa che la condotta della persona segnalata sia ritorsiva a fronte della segnalazione; allo stesso modo, i danni che dovessero subire i soggetti tutelati si presumono danni conseguenza di condotte ritorsive a fronte della segnalazione.

Sul piano sanzionatorio, il decreto riconosce in capo all'ANAC un potere di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare tale decreto. Più precisamente, l'art. 21 prevede che possano essere applicate le seguenti sanzioni:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Da ultimo, il decreto contiene diverse disposizioni che rientrano nell'ambito della protezione dei dati personali: da una parte mira alla riservatezza dei soggetti tutelati e dall'altra qualifica i soggetti coinvolti in conformità alla disciplina regolata dal GDPR e dal codice privacy.

Considerando ora come tale disciplina influenza il Modello 231, il D.Lgs. 24/2023 modifica il comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, stabilendo che i Modelli debbano prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001. In particolare, nel Modello 231 devono essere altresì previste delle sanzioni disciplinari verso coloro i quali è stato accertato siano responsabili degli illeciti previsti dall'art. 21, che possono determinare le sanzioni da parte dell'ANAC.

I commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 sono stati invece abrogati dall'art. 23 del D.Lgs. 24/2023.

La *ratio* dell'intervento normativo consiste in primo luogo a tutelare l'interesse pubblico, che viene leso a fronte delle violazioni, come sopra descritte. Inoltre, su un piano strettamente privatistico, tale normativa mira ad incentivare determinate tipologie di condotte che promuovono più elevati standard di *business ethics* e di *anticorruption*, la cui mancanza, invece, ostacola la creazione di valore per le imprese.

Il Legislatore vuole che si radichi una coscienza sociale all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione: si tratta di un rafforzamento dell'obiettivo che si poneva la vecchia L. 179/2017.

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

La creazione e la messa a disposizione di adeguati canali per le segnalazioni favorisce inoltre le imprese nel loro processo di autovalutazione, spingendole ad un miglioramento costante e continuo.

1.4.16 LEGGE N. 137 DEL 9 OTTOBRE 2023 DI CONVERSIONE DEL C.D. DECRETO GIUSTIZIA

In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. di serie 236, la Legge n. 137, del 9 ottobre 2023, di conversione del c.d. Decreto Giustizia, decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023, così denominata: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*.

Dal 10 ottobre 2023 sono entrate in vigore le nuove disposizioni che si vanno di seguito ad esplicitare.

In particolare, l’Allegato *“Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 - Articoli 6-bis e 6-ter”*, relativamente all’art. 6-ter, avente ad oggetto *“Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* prevede quanto segue.

“2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: “di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,” sono inserite le seguenti: “353, 353-bis,”;

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote”;

2) al comma 3, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2-bis”;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e trasferimento fraudolento di valori”.

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: “dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies”;

b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

o distruzione di un habitat all' interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”;

c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche»».

Ai nostri fini, dunque, è importante evidenziare l'introduzione nell'elenco dei reati presupposto, di cui agli artt. 24 e 25-octies.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dei seguenti delitti:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

Si vanno di seguito ad analizzare gli aspetti più rilevanti di tali reati.

Il delitto di “*turbata libertà degli incanti*”, di cui all'art. 353 c.p., tutela l'interesse della Pubblica Amministrazione affinché la gara si svolga regolarmente, nel rispetto della libertà di scelta del contraente e delle leggi economiche.

In particolare, il reato in questione punisce “*chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti*”.

Ai fini della configurabilità di tale reato, è sufficiente verificare la sussistenza del dolo generico dell'agente, ossia della coscienza e volontà di impedire o turbare la gara o di allontanarne gli offerenti.

Si tratta di un reato di pericolo. Ciò significa che si configura non solamente nel caso in cui si produca in concreto il danno, ma anche nel caso di rischio di verificazione dello stesso. Non è dunque necessario il conseguimento del fine perseguito dall'autore, risultando sufficiente la mera idoneità degli atti posti in essere per influenzare l'andamento della gara.

Si precisa, inoltre, che questo delitto si configura quando ci si trova nel contesto di una procedura di gara, e dunque, anche nel caso di procedura esecutiva per la vendita all'asta di beni ricompresi nel fallimento (Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 145434).

Infine, il reato può concretizzarsi tramite qualsiasi mezzo purché lo stesso risulti concretamente idoneo a realizzare il fine perseguito dall'autore. L'elenco delle condotte tipiche descritto dalla norma, infatti, non è tassativo.

È ora opportuno considerare il delitto di “*turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*”, di cui all'art. 353 bis c.p., che, parimenti al precedente, tutela un interesse della Pubblica Amministrazione.

Specificatamente, il legislatore sanziona quelle condotte, antecedenti alla formazione del bando di gara nell'ambito dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, finalizzate al condizionamento delle modalità di scelta del soggetto contraente privato.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Al fine della configurabilità di tale reato, è necessario il dolo specifico dell'agente, il quale deve porre in essere la condotta con l'obiettivo di *“condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”*.

Parimenti alla turbata libertà degli incanti, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, si qualifica come un reato di pericolo. Di conseguenza, è sufficiente che il procedimento amministrativo per la formazione del bando venga avviato, non risultando rilevante l'effettiva emissione dello stesso.

Nello specifico, viene punita la condotta di *“chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”*.

Si evidenzia che il c.d. *“mezzo fraudolento”* può consistere in qualsiasi artificio, inganno o menzogna idoneo in concreto a mettere in pericolo la corretta procedura di predisposizione del bando di gara. Conseguentemente, si esclude la configurazione di tale reato qualora agli interessati sia stata garantita un'adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti e dei comportamenti dell'organo amministrativo procedente (Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 14418).

Infine, il delitto di *“trasferimento fraudolento di valori”*, di cui all'art. 512 bis c.p., punisce colui che *“attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzioni patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter”*, ossia ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tale reato, ai fini della sua configurabilità, richiede il dolo specifico dell'agente. È dunque necessario provare che l'intestazione sia finalizzata all'elusione della normativa in tema di prevenzione patrimoniale (Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2020, n. 13552).

2. Dati della Società

2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI

Denominazione	JOINT & WELDING SRL
Sede legale ed operativa	Sedico (BL) Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 25/A
Codice Fiscale/P.IVA	00297990251
Durata	31 dicembre 2030

2.2 FORMA GIURIDICA

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la Società è costituita nella forma di società a responsabilità limitata

3. Descrizione dell'attività

3.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto⁴:

“la società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assemblaggio e le lavorazioni in acciaio per carpenteria metallica, nonché la produzione e la commercializzazione di prodotti in metallo e non, destinati alle aziende meccaniche e manifatturiere in genere;

b) l'installazione e la manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

c) l'installazione e la manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

d) l'installazione e la manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

e) il trasporto merci per conto terzi;

f) lo studio, la progettazione in conto proprio, la costruzione, l'installazione, la manutenzione, la compravendita ed il commercio di:

** apparecchiature, attrezzature per la preparazione, cottura, conservazione di alimenti e bevande;*

** attrezzature, macchine ed apparecchiature meccaniche, elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche e loro parti, ad uso civile, industriale e commerciale;*

** componenti, semi lavorati, in materiali di qualsiasi genere destinati alla produzione delle sopramenzionate macchine attrezzature ed apparecchiature;*

g) l'organizzazione di servizi di assistenza e nell'ambito della ricerca tecnica, inerenti la realizzazione e l'utilizzo delle macchine ed attrezzature di cui alla precedente lettera f);

h) l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società anche azionarie con le limitazioni di cui all'art. 2361 del codice civile, assumere e concedere in affitto rami di azienda aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali nonché gestire il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa.”

3.2 ATTIVITÀ DI FATTO ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La sede legale e operativa della Società è in Sedico (BL), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 25/A.

L'attività della Società consiste:

- l'assemblaggio e le lavorazioni in acciaio per carpenteria metallica, nonché la produzione e la commercializzazione di prodotti in metallo e non, destinati alle aziende meccaniche e manifatturiere in genere;
- l'installazione e la manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- l'installazione e la manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- l'installazione e la manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- il trasporto merci per conto terzi;
- lo studio, la progettazione in conto proprio, la costruzione, l'installazione, la manutenzione, la compravendita ed il commercio di: apparecchiature, attrezzature per la preparazione, cottura, conservazione di alimenti e bevande; attrezzature, macchine ed apparecchiature meccaniche, elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche e loro parti, ad uso civile, industriale e commerciale; componenti, semi lavorati, in materiali di qualsiasi genere destinati alla produzione delle sopramenzionate macchine attrezzature ed apparecchiature;
- l'organizzazione di servizi di assistenza e nell'ambito della ricerca tecnica, inerenti la realizzazione e l'utilizzo delle macchine ed attrezzature di cui alla precedente lettera f);
- l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

4. Organizzazione Societaria

4.1 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto (all. 1):

“La società può essere amministrata, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 9 (nove) membri.

La nomina degli amministratori compete ai soci. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ovvero fino a revoca o dimissioni, possono essere non soci e sono rieleggibili.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi che l'assunzione della carica di amministratore comporta accettazione della presente clausola e pertanto rinuncia al risarcimento del danno.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

Il presidente del consiglio d'amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a promuovere la decisione dei soci per la loro sostituzione. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori nonché un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi previdenziali), il tutto anche mediante attribuzione di una partecipazione agli utili.

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Si applica agli amministratori il divieto di cui all'articolo 2390 c.c.”

L'attuale Consiglio di amministrazione è composto di n. 5 amministratori con durata in carica fino a tempo indeterminato:

- Dalla Rosa Eddi (Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato, preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 37/2008, consigliere – nomina con atto del 26/11/2014);
- Menegat Ivana, (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, consigliera– nomina con atto del 26/11/2014);
- Dalla Rosa Davide, (Consigliere– nomina con atto del 26/11/2014);
- Dalla Rosa Daniele, (Consigliere– nomina con atto del 26/11/2014);
- Dalla Rosa Damiano, (Consigliere– nomina con atto del 26/11/2014);

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto spettano i seguenti poteri al Cda:

“L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge. Esso dà inoltre esecuzione alle decisioni riservate ai soci.”

4.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L'art. 22 dello Statuto prevede che:

“La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.”

Non sono stati nominati direttori, institori o procuratori salvo quanto chiarito nel paragrafo successivo.

4.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

L'art. 21 dello Statuto stabilisce che:

“Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un commutato esecutivo, fissando le relative competenze punto il consiglio di amministrazione può nominare i direttori e procuratori speciali.”

Al Sig. Dalla Rosa Eddi vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con espressa esclusione dei poteri che per legge e/o statuto rimangono assegnati in via esclusiva al consiglio di amministrazione.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

4.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO

L'art. 23 dello Statuto prevede che:

“Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 c.c., che ha anche funzioni di controllo contabile. Con decisione dei soci verranno determinati i compensi spettanti ai sindaci nei limiti delle tariffe professionali a cui gli stessi appartengono. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi o consegnarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, telegramma, telefax o posta elettronica (che consentano l'avvenuta conferma del ricevimento) da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza delle suddette formalità, ano presenti tutti i membri del collegio stesso”.

- La Società, con accettazione della “Proposta per attività di revisione legale”, in data 25 maggio 2023, ha nominato come Revisore Legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c., il Dott. Marco Balestra (C.F. BLSMRC95M20M089E), Dottore Commercialista e Revisore Legale La proposta accettata dalla Società ha ad oggetto l'espletamento della funzione di revisione legale dei conti, la quale si concretizza:nella verifica del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 2024 e 2025 ed emissione di conseguente relazione di revisione legale dei conti;
- nelle verifiche nel corso dell'esercizio per la durata di tre esercizi.

Nello specifico, lo svolgimento dell'incarico si esplica nella:

- verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti che si concretizza nell'attività di revisione legale dei conti.

Inoltre, al termine di ogni esercizio verrà emesso, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.

4.5 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Sono organi della società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore Legale dei Conti.

4.6 RAPPORTI CON SOCIETÀ TERZE

Attualmente la Società non ha quote di capitale sociale detenute da società terze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Dalla Rosa Eddi detiene il 100% del capitale sociale della società Eddifin & Figli S.r.l. di cui Amministratore Unico con atto di nomina del 24/11/2022.

5. Struttura aziendale

5.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ




– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Il personale occupato dalla Società conta attualmente n. 44 dipendenti (al 30 giugno 2022).

5.2 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE⁵



6. Storia dell'Impresa

6.1 LA STORIA

La Società è attiva da più di un decennio nel settore della lavorazione dell'acciaio inox, specializzata nella produzione conto terzi di semilavorati e componenti per diversi settori industriali.

Durante questi anni ha affinato un'organizzazione ed una struttura flessibile e dinamica che le permette di gestire in modo ottimale ogni fase dell'intero processo produttivo, garantendo ai propri clienti soluzioni rapide e vantaggiose per tutte le esigenze legate alla lavorazione dell'acciaio inox.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

La società copre l'intero ciclo di produzione, ovvero l'acquisto della materia prima, il disegno tecnico, la punzonatura, il taglio laser, la piegatura, l'assemblaggio, la saldatura e il trattamento della superficie delle lamiere di acciaio e di alluminio.

La Società si è dotata di un impianto autonomo fotovoltaico a 100 KW che le garantisce energia pulita e risparmio energetico. Possiamo così assicurare una produzione "green friendly".

Altresì la Società è dotata di Rating di legalità - Identificativo: RT8068 - rinnovato il 04/08/2022, ovvero un "riconoscimento", misurato in stellette (da 1 a 3), indicativo del rispetto della legalità da parte dell'impresa. È attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale; ha durata di due anni dal rilascio, rinnovabili. Può richiedere l'attribuzione del rating l'impresa che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro e che sia iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni.

6.2 CERTIFICAZIONI

Nel proprio percorso di crescita produttivo e commerciale, la Società è titolare di un Sistema di Gestione Qualità certificato di saldatura secondo gli standard UNI EN ISO 9606-1 relativa alla qualificazione dei saldatori nel campo degli acciai.

6.3 POLITICA STRATEGICA D'IMPRESA E MODELLO 231 INTEGRATO

L'Organo dirigente attesta che la politica d'impresa della Società è volta alla realizzazione dell'oggetto sociale mediante una gestione trasparente e corretta delle attività, ispirata ed attenta al rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti, oltre che ai principi fondamentali di etica degli affari.

Una tale politica d'impresa, idonea a garantire un'immagine di serietà ed affidabilità della Società sul mercato nazionale ed internazionale, può essere realizzata solo attraverso una fattiva collaborazione di tutti i soggetti che operano all'interno della stessa e per suo conto, a partire dai soggetti di vertice, per arrivare a ciascun dipendente, prestatore di lavoro e collaboratore esterno.

L'Organo dirigente intende pertanto dotare la Società di un'organizzazione in grado di instaurare all'interno della propria struttura una solida "cultura" della legalità e della trasparenza, implementando sistemi di controllo sulla conformità dei comportamenti tenuti e di strumenti sanzionatori per imporre a ciascun soggetto di adeguarsi alla politica d'impresa.

L'Organo dirigente intende altresì divulgare la propria politica, rendendo noto, all'interno ed all'esterno della Società, il fatto che la stessa condanna ogni comportamento, a qualsiasi fine posto in essere, che possa costituire violazione a norme di legge e regolamentari o comunque che possa porsi in conflitto con i principi di sana, corretta e trasparente gestione dell'attività.

L'Organo dirigente ritiene inoltre che la gestione strategica dell'impresa non possa prescindere da un'organizzazione che vigili concretamente sui rischi della non corretta applicazione delle norme vigenti, soprattutto in un'ottica di prevenzione per i rischi che possono incidere sull'organizzazione della struttura societaria, sulla gestione nella legalità delle varie attività dirette alla realizzazione dell'oggetto sociale.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Il rischio reato è un fattore di grave pericolo non solo per i costi impreveduti, spesso assai elevati, ma anche in quanto causa di responsabilità per amministratori, dipendenti e spesso anche per i collaboratori tecnico-professionali sia sul piano economico-civile, sia sul più gravoso piano della responsabilità penale.

Sono note le conseguenze negative anche per l'impresa sia per la responsabilità civile solidale, sia per le conseguenze indirette dovute a procedimenti penali, sequestri ed altre misure cautelari, che in ogni caso comportano un danno all'immagine dell'impresa.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 ha poi mutato l'orizzonte, introducendo una nuova forma di responsabilità definita "amministrativa" che, pur presentandosi con numerosi connotati di sostanza e procedura penalistica, nella realtà giuridica è un "*tertium genus*", una vera e propria responsabilità diretta ed autonoma della Società per colpa di organizzazione. Quest'ultima infatti ne risponde con il proprio capitale sociale in aggiunta ed indipendentemente dalla responsabilità penale e/o civile dei propri soggetti apicali e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza per il reato presupposto che sia stato tentato o consumato.

In considerazione della previsione normativa (art. 45 del D.lgs. 231/01) che fin dalla fase delle indagini preliminari permette al Pubblico Ministero di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, si rende necessario valutare con attenzione le probabilità che nell'esercizio delle attività possano essere commessi reati presupposto inclusi nel D.lgs. 231/01, soprattutto dopo l'ingresso dei reati colposi connessi ad inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro ex D.lgs. 81/08.

Appare opportuno provvedere alla salvaguardia della Società dalle ripercussioni che la medesima potrebbe subire a causa dell'applicazione di misure cautelari interdittive nel caso di commissione dei reati presupposto, per le conseguenze gravi sulla prosecuzione dell'attività di impresa, senza dimenticare le responsabilità penali a carico delle persone fisiche che commettono il reato.

L'Organo dirigente è a conoscenza che l'adozione del Modello 231 integrato non è un obbligo di legge per la Società, ma un "onere", essendo data facoltà all'Organo dirigente stesso, quindi al soggetto di vertice che ne ha i poteri, di adottarlo e di darne attuazione secondo norma, per poterne trarre i molti effetti utili. Infatti, il Decreto legislativo, come si evince dalla stessa Relazione Ministeriale, tende a costituire un "monito" indirizzato alla Società.

L'Organo dirigente ritiene che tra i compiti propri dell'Amministratore Unico disciplinati dal Codice Civile rientri espressamente anche quello di valutare se dotare o meno la Società del Modello 231 integrato e quindi successivamente di procedere alla formalizzazione ed attuazione dei protocolli di prevenzione del Modello.

L'Organo dirigente ritiene altresì essenziale dare applicazione alla normativa ed attuare il Modello di Organizzazione e Gestione integrato come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. 81/08, prevedendo il relativo programma di implementazione continua, che sarà adeguato all'attualità dell'andamento e sviluppo delle attività dell'impresa, disponendo di attuare nel tempo le eventuali ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di nuove disposizioni normative in materia o della variazione dei rischi da reato nell'impresa.

L'Organo dirigente ha ritenuto il Modello 231 integrato il migliore strumento di organizzazione e di gestione nel quale formalizzare la propria politica d'impresa, perseguendo le finalità della massima informazione e formazione *ad hoc* di tutti i soggetti che operano per la Società ed altresì per curare i rapporti con i collaboratori esterni in un'ottica di "cultura" della legalità. Il Modello 231 integrato è pertanto considerato uno strumento utile per poter controllare il rispetto di tale politica, assicurandone l'effettiva attuazione, anche attraverso la previsione di sanzioni per i comportamenti difformi rispetto ai protocolli per la prevenzione dei reati presupposti, che costituisce l'obiettivo del Modello 231 integrato.



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

7. Fonti normative

7.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite** contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006
- **Convenzione delle Nazioni Unite** contro la corruzione, adottata a Merida nel 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica, redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005
- **Foreign Corrupt Practices Act** (di seguito "FCPA") del 1997, con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998
- **Bribery Act**, una legge anticorruzione che si applica ad Enti e Società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia all'esterno del Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

7.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **L. 300/2000 art. 11**, Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica
- **D.Lgs. 231/2001**, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
- **Codice Civile Libro V Titolo V capo IV**, Delle Società
- **L. 409/2001**, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
- **D.Lgs. 61/2002**, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366
- **D.Lgs. 6/2003**, Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
- **L. 7/2003**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- **L. 228/2003**, Misure contro la tratta di persone
- **D.Lgs. 310/2004**, Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia
- **L. 62/2005**, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004
- **L. 38/2006**, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet
- **L. 146/2006**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
- **D.Lgs. 152/2006 art. 137**, Tutela delle acque
- **D.Lgs. 152/2006 artt. 256, 258, 259 e 260**, Gestione dei rifiuti
- **D.Lgs. 152/2006 art. 257**, Bonifica dei siti inquinati
- **D.Lgs. 152/2006 art. 279**, Tutela dell'aria
- **L. 549/1993 e s.m.i.**, Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- **D.Lgs. 231/2007**, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- **D.Lgs. 162/2007 e s.m.i.**, Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- **L. 48/2008**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **D.Lgs. 81/2008 art. 2 lett. dd)**, Definizione di "Modello di Organizzazione e di Gestione"
- **D.Lgs. 81/2008 art. 16**, Delega di funzioni
- **D.Lgs. 81/2008 art. 30**, Modelli di Organizzazione e di Gestione
- **D.Lgs. 81/2008 art. 300**, Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **L. 94/2009**, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **L. 99/2009**, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia
- **L. 116/2009**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- **L. 121/2011**, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
- **L. 183/2011**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)



– Rev. 01 data 21/11/2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- **D.Lgs. 109/2012**, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- **L. 190/2012**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **DPR 27 gennaio 2012, n. 43**, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **L. 186/2014**, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di Autoriciclaggio
- **L. 68/2015**, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
- **L. 69/2015**, Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **L. 38/2017**, Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato
- **L. 161/2017**, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- **L. 167/2017**, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017
- **L. 179/2017**, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **L. 3/2019**, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
- **D.L. 135/2018**, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni dalla **L. 11 febbraio 2019 n. 12**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
- **L. 39/2019**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive
- **L. 43/2019**, Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
- **D.L. 124/2019 (conv. L. 157/2019)** recante “*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”
- **D. Lgs. 75/ 2020** – attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
- **D. Lgs. 184/2021** - attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
- **D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24** - attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

	– Rev. 01 data 21/11/2023
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali c.d. “*Whistleblowing*”

· **Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate**